

AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III *Bis*, a seguito del ricorso iscritto con R.G. N. 6460/2022, con Decreto cautelare n. 5945/2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio - Roma.

Il ricorso R.G. N. 6460/2022 è stato proposto dalla dott.ssa Cinzia Bizzarro nata a Caserta il 08/12/1985 + altri, contro il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nonché le singole Commissioni giudicatrici regionali del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate.

Il ricorso contrassegnato da R.G.N. 6460/2022 ha ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti:

a) del provvedimento di non ammissione, ovvero diniego tacito, emessi dagli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna, per il Veneto, per la Liguria, per la Puglia, per la Calabria, per il Piemonte, per il Lazio, per la Toscana, degli odierni ricorrenti alla prova orale per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020; b) degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, emessi dagli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna, per il Veneto, per la Liguria, per la Puglia, per la Calabria, per il Piemonte, per il Lazio, per la Toscana, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti; c) del Decreto Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 e dal Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, quale bando del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha specificato alle Commissioni d'esame le modalità con cui poter fornire ai candidati carta e penna, per consentire a questi ultimi di poter effettuare i calcoli necessari alla risoluzione dei quesiti posti nella prova scritta della classe di concorso A047; d) delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, redatte dalla Commissione nazionale di esperti, ex art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499) nella parte in cui non è stata prevista, per la prova scritta della classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate', la possibilità di fornire ai candidati carta e penna

necessari per la soluzione dei quesiti proposti; e) dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nella parte in cui è stato interpretato, in sede concorsuale, come divieto di fornire, oltre che di introdurre, carta e penna ai candidati per lo svolgimento degli esercizi contenuti nei quesiti della prova scritta del concorso ordinario; f) della nota dell'USR per la Toscana del 07.04.2022, inoltrata a mezzo pec a tutte le sedi d'esame della prova scritta della classe di concorso A047, nonché delle note di egual tenore eventualmente emesse anche dagli altri Uffici Scolastici Regionali, nella parte in cui è stato specificato alle Commissioni d'esame il divieto di utilizzo di carta e penna in favore dei candidati ai sensi dell'art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022; g) del provvedimento, ignoto data e numero, del Ministero dell'Istruzione con cui è stato imposto agli Uffici Scolastici Regionali il divieto di non fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020; h) dei provvedimenti, ignoti data e numero, dei singoli Uffici Scolastici Regionali con cui è stato imposto alle singole Commissioni d'aula il divieto di non fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020; i) ova occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente; l) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

IN FATTO i ricorrenti sono tutti in possesso dei titoli d'accesso per l'insegnamento relativo alla classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate' e, conseguentemente, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, poi successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 649/2020, dal D.D. n. 749/2020 e dal D.D. n.23/2022.

I ricorrenti sono stati tutti convocati, ciascuno nella regione prescelta per la partecipazione al concorso, per il giorno 07.04.2022 per espletare la prova scritta del concorso *de quo*.

Orbene, giunti presso le rispettive sedi concorsuali, ai candidati, nonostante le richieste rivolte alle Commissioni d'esame presenti, non è stato consentito da queste ultime di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi oggetto dei quesiti proposti.

I candidati, dunque, hanno dovuto affrontare una prova scritta composta per l'80% da quesiti di cui era difficile, se non impossibile, fornire una risposta senza operare dei calcoli su un supporto materiale come quello rappresentato dalla carta.

Pertanto, il rifiuto delle Commissioni d'esame di fornire ai candidati carta e penna per le operazioni di calcolo, è stato il frutto di una palese errata ed ingiustificata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale vieta ai candidati di «introdurre nella sede di esame carta da scrivere». Tale disposizione, invece, è stata interpretata anche come un generale divieto da parte delle Commissioni

d'esame, su indicazione degli Uffici Scolastici Regionali, di fornire ai candidati fogli di carta vidimati dalla stessa Commissione, su cui effettuare i calcoli.

Inoltre, non tutte le Commissioni hanno vietato agli aspiranti docenti l'utilizzo di carta e penna, essendo numerose le notizie pervenute relative alle aule d'esame in cui è stato concesso tale utilizzo e che ha creato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del concorso.

Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in preda al nervosismo ed allo stress per la difficoltà della situazione in cui sono stati posti dopo mesi di studio, non hanno raggiunto la soglia minima di 70/100 necessaria per accedere alla fase successiva, e cioè la prova orale in svolgimento in questi giorni.

L'illegittimità della mancata collocazione in posizione utile dei candidati è stata contestata dinanzi al TAR LAZIO Roma, con il ricorso contrassegnato da RGN 6460/2022.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITÀ, BUON ANDAMENTO ED IMPARzialità.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione, hanno sostenuto la prova scritta in data 07.04.2022 e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

La prova scritta della classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', infatti, era composta da 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari all'80% dell'intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Algebra e geometria, Funzioni, Probabilità e statistica, matematica ed economia. Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli o delle costruzioni geometriche su supporti come un foglio di carta, et similia.

Le varie Commissioni d'esame hanno respinto la richiesta formulata dai candidati, costringendoli, di fatto ad affrontare la prova scritta del concorso de quo, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta.

In alcuni casi, addirittura, la Commissione d'esame, sorti numerosi dubbi su tale aspetto, ha ritenuto necessario contattare l'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento per dei chiarimenti, per chiarire cioè se fosse possibile o meno fornire fogli di carta ai candidati per permettere loro di svolgere gli esercizi.

Ciò è certamente successo, ad esempio, in Toscana dove l'USR «a seguito di quesiti pervenuti» ha ritenuto necessario inviare, via pec, alle ore 09:34 del 07.04.2022 (giorno della prova) una comunicazione a tutte le Commissioni per chiarire il divieto.

Invero, la Direzione Generale dell'USR Toscana, con la predetta comunicazione, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative

della prova, non vieta in alcun modo l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati».

La ratio della norma richiamata dall'USR Toscana per giustificare il divieto di utilizzo della "carta da scrivere", pertanto, mira unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli et similia, la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio.

Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Toscana, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche necessarie per sostenere la prova de qua.

Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

Tali elementi, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell'eccesso di potere che l'Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.

In relazione al tema dell'eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che «la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti», e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che «di disparità di trattamento ci si può lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe». Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio – Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Giova evidenziare che, per un altro concorso docenti affine, relativo cioè a materie scientifiche come quello in esame, è stata esplicitamente prevista la possibilità per i candidati di utilizzare carta e penna per svolgere gli esercizi della prova.

Ed infatti, il bando del concorso ordinario docenti delle materie STEM, contenuto nel D.D. n. 826 dell'11.06.2021 - previsto per le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041 - all'art. 4 comma 9, ha esplicitamente previsto che «Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione».

Pertanto, nel concorso ordinario svoltosi lo scorso anno e rivolto alle sole materie scientifiche STEM (fisica, matematica, matematica e fisica, matematica e scienze, scienze e tecnologie informatiche) - certamente affini a quella dell'A047 - è stato esplicitamente consentito ai candidati l'utilizzo della carta e della penna per risolvere i quesiti sottoposti.

La citata norma del bando STEM prevedeva esplicitamente la possibilità per i candidati di ricevere dalla Commissione d'aula i fogli necessari per effettuare i calcoli necessari, ciò in quanto, data la specificità della tipologia concorsuale, l'Amministrazione resistente era perfettamente consapevole dell'impossibilità di risolvere a mente quesiti come quelli attinenti alle materie del concorso.

Tale specificazione, invece, non vi è stata per il concorso ordinario ex Decreto Dipartimentale n. 499/2020, giacché rivolto a classi di concorso di diverso ambito didattico, e le norme che vietavano ai candidati di introdurre carta da scrivere nell'aula sono state erroneamente interpretate come un generale divieto di utilizzo della stessa, anche se fornita dalla commissione.

L'errata interpretazione delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento della prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento dei docenti, ha generato come effetto quello di non permettere agli stessi Uffici Scolastici Regionali - come nel citato caso della Lombardia - di far accedere alla prova concorsuale successiva un numero di candidati almeno pari al numero di posti messi a concorso. Tale errata ed illogica interpretazione, conseguentemente, ha generato un doppio vulnus: quello dei ricorrenti che non hanno potuto svolgere la prova con i supporti necessari (foglio di carta) e nelle migliori condizioni psicologiche, e quello della stessa Amministrazione scolastica che ha bandito un concorso rischiando, per una propria stessa illogica ed illegittima decisione, di non coprire il vuoto d'organico presente.

..*.*.*

Successivamente, in seguito alla pubblicazione da parte dei singoli Uffici Scolastici Regionali delle graduatorie finali di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate, è stato proposto Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei motivi aggiunti al ricorso pendente tra le stesse parti.

Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche dei seguenti atti: e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti: a) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29262 del 20.07.2022 - del concorso ordinario

docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania; b) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1327 del 13.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Emilia Romagna; c) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1329 del 13.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Liguria; d) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1330 del 13.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Lombardia; e) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 617 del 15.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Toscana; f) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, prot. n. 10484 del 08.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Piemonte; g) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. n. 2042 del 09.06.2022, pubblicata in data 10.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Veneto.

..*.*.*

Come già esposto poc'anzi, il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 6460/2019, con Decreto Cautelare n. 5495/2022, emessa e depositata in data 19 settembre 2022, ha autorizzato la ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari mediante notifica per pubblici proclami, sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR del Lazio.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione del decreto cautelare n. 5945/2022 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, emessa e depositata in data 19 settembre 2022, sul ricorso R.G. n. 6460/2022.

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI RISULTATI VINCITORI DEL CONCORSO ORDINARIO DI CUI AL D.D. 499/2020.

- Zanfardino Andrea 02/12/1985 – Graduatoria concorso ordinario A047 regione Campania;
- Faraci Francesca 27/06/1993 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Sicilia;
- Ansaloni Nicola - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Emilia Romagna;
- Tonini Francesco - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Lombardia;

- Turco Otello - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Lombardia;
- Benedetti Riccardo - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Lombardia;
- Speciale Ettore - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Lombardia;
- Silei David 30/12/1988 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Lazio;
- Alimonda Maria Rita 05/04/1995 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Sardegna;
- Papazafirooulos Nicola 14/12/1977 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Toscana;
- Cecchi Enrico 12/02/1985 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Toscana;
- Liedl Francesco 18/07/1986 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Toscana;
- Maddalena Giulio 22/08/1987 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Toscana;
- Rafanelli Davide 06/01/1987 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Toscana;
- Mincioni Nicola 09/06/1988 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Toscana;
- Galeasso Elena 14/03/1994 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Piemonte;
- Zorzan Irene 13/03/1990 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Veneto;
- Trifoglio Emanuele 07/02/1986 - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Veneto;
- Toso Luca - Graduatoria concorso ordinario A047 regione Liguria.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché del ricorso per motivi aggiunti (anche in allegato al presente avviso).

“Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
 Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
 Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
 pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Ricorrono i sigg.ri. Bizzarro Cinzia nata a Caserta il 08/12/1985 e residente in Caserta alla via F. De Sanctis, 6, C.F. BZZCNZ85T48B963J; **Mannetta Ottorino** nato ad Avellino il 08/06/1983 e residente in Gesualdo (AV) alla via Tonino Mannetta n. 39, C.F. MNNTRN83H08A509B; **Coppola Chiara** nata a Napoli il 12/01/1995 e residente in Caserta alla via Iannelli, 33, C.F. CPPCHR95A52F839O; **Luperini Micol** nata a Milano il 16/10/1986 ed ivi residente alla via Cusago n. 2 C.F. LPRMCL86R56F205B; **Scippo Gelsomina** Nata il 23/01/1980 a Pompei (NA), residente alla via Aldo Moro n.14 in Cinisello Balsamo (MI)

, C.F. SCPGSM80A63G813J; **D'Intini Gloria** nata a roma il 10/12/1976 e redidente in Milano alla via Perugino, N. 22, C.F. NTGLR76T50H501U; **Melillo Valentina** nata a Lecco il 08/01/1986 e residente in Galbiate (LC) alla via Antonio Gramsci, n. 6, C.F. MLLVNT86A48E507U; **Galimberti Davide Alessandro** nato a Desio (MI) il 18/12/1982 e residente in Verano Brianza alla via Cesare Battisti, 20, C.F. GLMDDL82T18D286V; **Lanteri Angela** nata a Voghera (PV) il 26/10/1969 ed ivi residente alla via Ricotti Ercole n. 2, C.F. LNTNGL69R66M109A; **Montella Roberto** nato a Benevento il 25/01/1985 e residente in Milano alla via Vallisneri, 2 C.F. MNTRRT85A25A783F; **Giglio Emilia Guida** nata a Catanzaro il 22/07/1973 e residente in Bologna alla via San Donato, n. 57, C.F. GGLMGD73L62C352F; **Calestani Maria Consuelo** nata a Parma il 18/12/1967 e residente in BOLOGNA alla via Dell'angelo Custode, n.12, C.F. CLSMCN67T58G337V; **Parlato Salvatore** nato a Vico Equense (NA) il 26/04/1981 e residente in Modena alla via Mar Ligure, n.102, C.F. PRLSVT81D26L845G; **Ridolfo Marilina** nata a Nicosia (EN) il 14/08/1984 e residente in Forlì (FC) alla via Resch Alberto n. 10, C.F. RDLMLN84M54F892H; **Temporin Filippo** nato a Rovigo il 25/06/1990 e residente in Treviso alla via Manin, n.16, C.F. TMPFPP90H25H620A; **Borceto Alice** nata a Genova il 25/02/1983 ed ivi residente alla via Pianelelli n. 23, C.F. BRCLCA83B65D969A; **Bernini Alba** nata a Genova il 07/03/1992 e residente in Levanto (SP) alla via Sella Mereti, 5/A, C.F. BRNLBA92C47D969S; **Signore Pierpaolo**, nato il 31/12/1991 a Galatina (LE) e residente in Lizzanello (LE) alla via San Vito, n. 1 B, C.F. SGNPPL91T31D862J; **Brunetti Emilio**, nato il 25/03/1977 a Cosenza, residente in Montalto Uffugo (CS) alla via San Gennaro, n. 7, C.F. BRNMLE77C25D086Y; **Minetti Manuela** nata il 07/06/1995 a Genova e residente in Ovada (AL) alla via Bologna, 25, C.F. MNTMNL95H47D969V; **Pignato Alberto** nato a Torino il 17/07/1988 ed ivi residente alla via Guido Reni, n. 117, C.F. PGNLRT88L17L219Y; **Gatti Silvio**, nato a Napoli il 10/10/1988 e residente in Striano (NA) alla via Sarno, 180, C.F. GTTSLV88R10F839U; **Bellucci Gianna** nata il 22/01/1985 a Piombino (LI) e residente in Firenze alla via di San Paolino, n. 11, C.F. BLLGNN85A62G687G; **Pilia Simone** nato il 25/10/1989 a Firenze ed ivi residente in via Ragazzi del'99, n. 63, C.F. PLISMN89R25D612B; rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domiciliario presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec:

pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

- **Ricorrenti**

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Direttore Generale p.t.;

nonché contro

- 1) **relativamente ai ricorrenti Bizzarro Cinzia, Mannetta Ottorino e Coppola Chiara, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;

- 2) **relativamente ai ricorrenti Luperini Micol; Scippo Gelsomina; D'Intini Gloria; Melillo Valentina; Galimberti Davide Alessandro; Lanteri Angela; Montella Roberto, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 3) **relativamente ai ricorrenti Giglio Emilia Guida; Calestani Maria Consuelo; Parlato Salvatore; Ridolfo Marilina, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 4) **relativamente ai ricorrenti Giglio Emilia Guida; Calestani Maria Consuelo; Parlato Salvatore; Ridolfo Marilina, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Emilia Romagna;
- 5) **relativamente al ricorrente Temporin Filippo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 6) **relativamente ai ricorrenti Borceto Alice; Bernini Alba, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 7) **relativamente ai ricorrenti Borceto Alice; Bernini Alba, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Liguria;
- 8) **relativamente al ricorrente Signore Pierpaolo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 9) **relativamente al ricorrente Signore Pierpaolo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Puglia;
- 10) **relativamente al ricorrente Brunetti Emilio, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 11) **relativamente al ricorrente Brunetti Emilio, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Calabria;
- 12) **relativamente ai ricorrenti Minetti Manuela; Pignato Alberto; Gatti Silvio, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 13) **relativamente ai ricorrenti Bellucci Gianna; Pilia Simone, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 14) **relativamente ai ricorrenti Bellucci Gianna; Pilia Simone, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Toscana.

nonché contro

- **relativamente ai ricorrenti Bizzarro Cinzia, Mannetta Ottorino e Coppola Chiara, contro la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**
- **relativamente ai ricorrenti Luperini Micol; Scippo Gelsomina; D'Intini Gloria; Melillo Valentina; Galimberti Davide Alessandro; Lanteri Angela; Montella Roberto, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Lombardia, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**
- **relativamente ai ricorrenti Giglio Emilia Guida; Calestani Maria Consuelo; Parlato Salvatore; Ridolfo Marilina, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Emilia Romagna, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**
- **relativamente al ricorrente Temporin Filippo, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Veneto, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**
- **relativamente ai ricorrenti Borceto Alice; Bernini Alba, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Liguria, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**
- **relativamente al ricorrente Signore Pierpaolo, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Puglia, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**
- **relativamente al ricorrente Brunetti Emilio, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Calabria, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**
- **relativamente ai ricorrenti Minetti Manuela; Pignato Alberto; Gatti Silvio, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Piemonte, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente ai ricorrenti Bellucci Gianna; Pilia Simone, contro:** la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Toscana, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

nonché contro

le singole commissioni d’esame in cui i ricorrenti hanno sostenuto la prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 - Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate, così come di seguito indicate:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCORSUALE
Bizzarro Cinzia	Campania	Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 Castello - Piedimonte Matese (CE)
Coppola Chiara	Campania	Istituto Tecnico Industriale A.Volta - Aversa (CE)
Ottorino Manetta	Campania	Istituto Istruzione Superiore Galileo Galilei – Salerno (SA)
Brunetti Emilio	Calabria	I.I.S. Petrucci Ferraris Maresca – Catanzaro (CZ)
Parlato Salvatore	Emilia Romagna	I.P. “Persolino-Strocchi” – Faenza (RA)
Calestano Maria Consuelo	Emilia Romagna	Istituto Tecnico Tecnologico "C. Rondani" - Parma
Ridolfo Marilina	Emilia Romagna	Istituto Tecnico Commerciale G.Ginanni - Ravenna
Giglio Emilia Guida	Emilia Romagna	ITIS Leonardo da Vinci - Parma
Borceto Alice	Liguria	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Bernini Alba	Liguria	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Montella Roberto	Lombardia	IIS Enzo A. Ferrari – Monza (MB)
Galimberti Davide Alessandro	Lombardia	I.I.S. Badoni – Lecco (LC)
Lanteri Angela	Lombardia	Liceo Classico e Linguistico Statale 'Manzoni' – Lecco (LC)
Melillo Valentina	Lombardia	Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci – Carate Brianza (MB)

D'Intini Gloria	Lombardia	Istituto di Istruzione Superiore Statale - Vittorio Bachelet – Oggiono (LC)
Scippo Gelsomina	Lombardia	Istituto "G. Maggiolini" - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Parabiago (MI)
Luperini Micol	Lombardia	Istituto Graziella Fumagalli – Casatenovo (LC)
Minetti Manuela	Piemonte	Istituto Tecnico Industriale Statale Pininfarina - Moncalieri (TO)
Pignato Alberto	Piemonte	Istituto d'Istruzione Superiore Marconi-Galletti-Einaudi – Domodossola (VB)
Gatti Silvio	Piemonte	IIS Baldessano-Roccati – Carmagnola (TO)
Signore Pierpaolo	Puglia	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Don Tonino Bello" – Tricase (LE)
Bellucci Gianna	Toscana	ISIS Giorgio Vasari – Figline e Incisa Valdarno (FI)
Pilia Simone	Toscana	IIS Amedeo Avogadro - Abbazia San Salvatore (SI)
Temporin Filippo	Veneto	IIS Mario Rigoni Stern – Asiago (VI)

- **Resistenti**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti:

- a) del provvedimento di non ammissione, ovvero diniego tacito, emessi dagli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna, per il Veneto, per la Liguria, per la Puglia, per la Calabria, per il Piemonte, per il Lazio, per la Toscana, degli odierni ricorrenti alla prova orale per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- b) degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, emessi dagli Uffici Scolastici Regionali per la Campania, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna, per il Veneto, per la Liguria, per la Puglia, per la Calabria, per il Piemonte, per il Lazio, per la Toscana, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nella parte in cui non includono i nomi degli odierni ricorrenti;

in subordine, per l'annullamento, previa sospensione

- a) del Decreto Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal

- decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 e dal Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, quale bando del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha specificato alle Commissioni d'esame le modalità con cui poter fornire ai candidati carta e penna, per consentire a questi ultimi di poter effettuare i calcoli necessari alla risoluzione dei quesiti posti nella prova scritta della classe di concorso A047;
- b) delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, redatte dalla Commissione nazionale di esperti, ex art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499) nella parte in cui non è stata prevista, per la prova scritta della classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate', la possibilità di fornire ai candidati carta e penna necessari per la soluzione dei quesiti proposti;
 - c) dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nella parte in cui è stato interpretato, in sede concorsuale, come divieto di fornire, oltre che di introdurre, carta e penna ai candidati per lo svolgimento degli esercizi contenuti nei quesiti della prova scritta del concorso ordinario;
 - d) della nota dell'USR per la Toscana del 07.04.2022, inoltrata a mezzo pec a tutte le sedi d'esame della prova scritta della classe di concorso A047, nonché delle note di egual tenore eventualmente emesse anche dagli altri Uffici Scolastici Regionali, nella parte in cui è stato specificato alle Commissioni d'esame il divieto di utilizzo di carta e penna in favore dei candidati ai sensi dell'art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022;
 - e) del provvedimento, ignoto data e numero, del Ministero dell'Istruzione con cui è stato imposto agli Uffici Scolastici Regionali il divieto di non fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
 - f) dei provvedimenti, ignoti data e numero, dei singoli Uffici Scolastici Regionali con cui è stato imposto alle singole Commissioni d'aula il divieto di non fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
 - g) ova occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
 - h) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di essere ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate'

o, in subordine per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla ripetizione della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso ‘A047 - Scienze matematiche applicate’, tramite l’indizione di una prova suppletiva dello stesso,

nonché, in ulteriore subordine, per
l’annullamento dell’intera procedura *de qua* per i motivi appresso specificati.

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso dei titoli d’accesso per l’insegnamento relativo alla classe di concorso ‘A047 - Scienze matematiche applicate’ e, conseguentemente, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, poi successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 649/2020, dal D.D. n. 749/2020 e dal D.D. n.23/2022.

I ricorrenti, avendo inoltrato ciascuno la propria domanda di partecipazione all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sono stati convocati per il giorno 07.04.2022 per espletare la prova scritta del concorso *de quo* presso le diverse sedi concorsuali, segnatamente:

RICORRENTE	SEDE CONCURSUALE
Bizzarro Cinzia	Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 Castello - Piedimonte Matese (CE)
Coppola Chiara	Istituto Tecnico Industriale A.Volta - Aversa (CE)
Ottorino Manetta	Istituto Istruzione Superiore Galileo Galilei – Salerno (SA)
Brunetti Emilio	I.I.S. Petrucci Ferraris Maresca – Catanzaro (CZ)
Parlato Salvatore	I.P. “Persolino-Strocchi” – Faenza (RA)
Calestano Maria Consuelo	Istituto Tecnico Tecnologico "C. Rondani" - Parma
Ridolfo Marilina	Istituto Tecnico Commerciale G.Ginanni - Ravenna
Giglio Emilia Guida	ITIS Leonardo da Vinci - Parma
Borceto Alice	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Bernini Alba	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Montella Roberto	IIS Enzo A. Ferrari – Monza (MB)
Galimberti Davide Alessandro	I.I.S. Badoni – Lecco (LC)
Lanteri Angela	Liceo Classico e Linguistico Statale 'Manzoni' – Lecco (LC)

Melillo Valentina	Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci – Carate Brianza (MB)
D’Intini Gloria	Istituto di Istruzione Superiore Statale · Vittorio Bachelet – Oggiono (LC)
Scippo Gelsomina	Istituto "G. Maggiolini" - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Parabiago (MI)
Luperini Micol	Istituto Graziella Fumagalli – Casatenovo (LC)
Minetti Manuela	Istituto Tecnico Industriale Statale Pininfarina - Moncalieri (TO)
Pignato Alberto	Istituto d'Istruzione Superiore Marconi-Galletti-Einaudi – Domodossola (VB)
Gatti Silvio	IISS Baldessano-Roccati – Carmagnola (TO)
Signore Pierpaolo	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Don Tonino Bello" – Tricase (LE)
Bellucci Gianna	ISIS Giorgio Vasari – Figline e Incisa Valdarno (FI)
Pilia Simone	IIS Amedeo Avogadro - Abbadia San Salvatore (SI)
Temporin Filippo	IIS Mario Rigoni Stern – Asiago (VI)

Orbene, giunti presso le rispettive sedi concorsuali, ai candidati, nonostante le richieste rivolte alle Commissioni d’esame presenti, non è stato consentito da queste ultime di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi oggetto dei quesiti proposti.

I candidati, dunque, hanno dovuto affrontare una prova scritta composta per l’80% da quesiti di cui era difficile, se non impossibile, fornire una risposta senza operare dei calcoli su un supporto materiale come quello rappresentato dalla carta.

Pertanto, il rifiuto delle Commissioni d’esame di fornire ai candidati carta e penna per le operazioni di calcolo, è stato il frutto di una palese errata ed ingiustificata interpretazione dell’art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale vieta ai candidati di «*introdurre nella sede di esame carta da scrivere*». Tale disposizione, invece, è stata interpretata anche come un generale divieto da parte delle Commissioni d’esame, su indicazione degli Uffici Scolastici Regionali, di fornire ai candidati fogli di carta vidimati dalla stessa Commissione, su cui effettuare i calcoli.

Inoltre, non tutte le Commissioni hanno vietato agli aspiranti docenti l’utilizzo di carta e penna, essendo numerose le notizie pervenute relative alle aule d’esame in cui è stato concesso tale utilizzo e che ha creato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del concorso.

Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in preda al nervosismo ed allo stress per la difficoltà della situazione in cui sono stati posti dopo mesi di studio, non hanno raggiunto la soglia minima di 70/100 necessaria per accedere alla fase successiva, e cioè la prova orale in svolgimento in questi giorni.

La mancata collocazione in posizione utile, dunque, è illegittima e va annullata, pertanto, i provvedimenti impugnati sono anch’essi illegittimi e vanno annullati, previa sospensione, per i seguenti

MOTIVI

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Gli odierni ricorrenti, come ricordato in epigrafe, hanno partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate'.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione, hanno sostenuto la prova scritta in data 07.04.2022 e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

La prova scritta della classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', infatti, era composta da 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari all'80% dell'intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Algebra e geometria, Funzioni, Probabilità e statistica, matematica ed economia. Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli o delle costruzioni geometriche su supporti come un foglio di carta, et similia.

Le varie Commissioni d'esame hanno respinto la richiesta formulata dai candidati, costringendoli, di fatto ad affrontare la prova scritta del concorso *de quo*, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta.

La complessità di sostenere una prova scritta di tale tipologia senza poter utilizzare dei classici strumenti per effettuare calcoli e costruzioni geometriche, è desumibile dai risultati di tale concorso. Ed infatti, il concorso ordinario, bandito per coprire importanti carenze d'organico del sistema scolastico, ha visto, proprio per la classe di concorso A047, non a caso, delle percentuali di ammessi alla prova orale tra le più basse dell'intera procedura.

A titolo esemplificativo, si può citare il caso di alcune regioni di cui sono noti i dati dei candidati ammessi alla prova orale del concorso *de quo*, e che si versano in atti.

Per quanto concerne la Lombardia, ad esempio, su 1190 candidati convocati per la prova scritta, hanno superato la prova, accedendo alla prova orale, solo in 7 (Percentuale di candidati bocciati: 99.41%). In tale regione, addirittura, i soli ammessi alla prova orale, e quindi non ancora vincitori di concorso, non permettono di coprire i 33 posti disponibili e previsti dal bando.

Percentuali simili, come detto, sono riscontrabili oggettivamente dai dati presenti sui siti dei vari Uffici Scolastici Regionali, e che si riportano di seguito:

Regione	Candidati ammessi alla prova scritta	Candidati ammessi alla prova orale	Percentuale candidati bocciati
Lombardia	1190	7	99.41 %
Lazio	553	8	98.55 %
Veneto	556	2	99.62 %
Campania	857	2	99.77 %
Piemonte	444	1	99.77 %

Già i soli dati statistici riportati denotano l'illegittimità e l'illogicità della scelta delle Amministrazioni resistenti di non prevedere esplicitamente la possibilità per i candidati, data la tipologia specifica della prova *de quo*, di utilizzare carta e penna per le proprie prove scritte. Tale ambiguità ha generato confusione nei commissari giungendo, infatti, a scelte diverse sul punto.

In alcuni casi, addirittura, la Commissione d'esame, sorti numerosi dubbi su tale aspetto, ha ritenuto necessario contattare l'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento per dei chiarimenti, per chiarire cioè se fosse possibile o meno fornire fogli di carta ai candidati per permettere loro di svolgere gli esercizi.

Ciò è certamente successo, ad esempio, in Toscana dove l'USR «*a seguito di quesiti pervenuti*» ha ritenuto necessario inviare, via pec, alle ore 09:34 del 07.04.2022 (giorno della prova) una comunicazione a tutte le Commissioni per chiarire il divieto.

Invero, la Direzione Generale dell'USR Toscana, con la predetta comunicazione, non ha fatto altro che richiamare l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, **non vieta in alcun modo l'utilizzo di carta e penna durante l'espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l'introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati».**

La *ratio* della norma richiamata dall'USR Toscana per giustificare il divieto di utilizzo della “carta da scrivere”, pertanto, mira unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli *et similia*, la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati, al fine di certificarne l'inidoneità a trarne un indebito vantaggio.

Orbene, non è dato sapere come l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell'USR Toscana, e da tutte le altre commissioni d'esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d'esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d'aula per effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche necessarie per sostenere la prova *de qua*.

Con il proprio diniego, l'Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare calcoli e costruzioni geometriche, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati (neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso) irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria per accedere alla prova orale. Un pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

Tutti gli odierni ricorrenti, inoltre, trovatisi nella citata situazione, hanno chiesto ai commissari di poter verbalizzare tale circostanza. Solo alcuni, però, sono riusciti a superare l'iniziale rifiuto delle commissioni, ed hanno potuto far verbalizzare la mancata volontà dei commissari di fornire carta vidimata ai candidati. Tali verbali, già oggetto di un'istanza di accesso agli atti inoltrate alle rispettive amministrazioni di competenza, hanno riguardato le aule dove erano presenti i seguenti ricorrenti: Manetta (Campania), Coppola (Campania), Pignato (Piemonte), Bellucci (Toscana), Parlato (Emilia Romagna), Calestani (Emilia Romagna), Ridolfo (Emilia Romagna) e Giglio (Emilia Romagna).

Inoltre, neppure il fatto che la prova fosse *computer based* e che anche per tutti gli altri turni delle altre classi di concorso fosse stato impedito di utilizzare carta e penna, appare una giustificazione sufficiente al diniego opposto dalle Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti. Infatti, premesso che l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, norma citata nelle diverse aule a giustificazione del diniego opposto, non vietava alle stesse di fornire fogli vidimati, è evidente che paragonare la prova scritta della classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' a quella di altre classi di concorso dei giorni precedenti come, ad esempio, 'A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado' e 'A019 – Filosofia e Storia' non giustifica il divieto di fornire un valido supporto per effettuare i calcoli. Notoriamente, infatti, per materie come italiano, storia, filosofia e geografia, non è richiesto di risolvere esercizi fondati su calcoli e ragionamento, occorre conoscere le nozioni ed individuare la risposta esatta tra quelle proposte.

Le commissioni che hanno fornito ai candidati dei fogli di carta su cui svolgere la propria prova, oltre che ispirate dal buon senso, hanno correttamente interpretato le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso.

Va però sottolineato, che la confusione generatasi in sede d'esame, e le diverse soluzioni al problema adottate dalle diverse commissioni, hanno generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati. Infatti, ad alcuni candidati è stato concesso di poter effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche con fogli forniti dalla stessa commissione.

A titolo esemplificativo, vengono riportate, di seguito, alcune delle aule in cui risulta, per stessa ammissione di alcuni candidati che hanno effettuato la prova, che sia stato concesso di utilizzare carta e penna per

risolvere gli esercizi proposti. I relativi verbali d'aula, conseguentemente, sono stati già oggetto di istanza di accesso agli atti.

Le aule sono le seguenti:

REGIONE	SEDE CONCURSALE
LOMBARDIA	COIS00100G - MENAGGIO Via Malagrida P. Gabriele n. 3, MENAGGIO CO 31496 - Laboratorio informatica 4
EMILIA ROMAGNA	PRTF010006 - "LEONARDO DA VINCI" Via Toscana, 10, PARMA PR 31169 - Laboratorio Informatica
EMILIA ROMAGNA	RAIS003007 - POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO Via Lumagni, 26, LUGO RA 28514 - INFO3
VENETO	VIPC04000X - LC "G.B. BROCCHI" Via Beata Giovanna, 67, BASSANO DEL GRAPPA VI 32312 - Laboratorio informatica 2
VENETO	VEIS02800Q - I.I.S. "8 MARZO-LORENZ" Via Matteotti, 42A/3, MIRANO VE 34187 - CED2
TOSCANA	SITF020002 - TITO SARROCCHI Via Pisacane 3, SIENA SI 33595 - 179 laboratorio informatico
LOMBARDIA	SOIS01300L - IS SARACENO - ROMEGIALLI via per San Marco,3, MORBEGNO SO 35534 - Info12
CAMPANIA	SAIS03400P - " BESTA - GLORIOSI" Via G.Gonzaga, BATTIPAGLIA SA 28478 - Laboratorio Tecnologico
VENETO	PDTD04000D - ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA Via Kennedy, 29, CITTADELLA PD 33894 - Laboratorio Informatica di Base
EMILIA ROMAGNA	REIC855006 - MATTEO MARIA BOIARDO Via Corti, 39, SCANDIANO RE 28354 - Laboratorio informatica
CAMPANIA	SAIS044009 - MARGHERITA HACK via trinità, 27, BARONISSI SA 29917 - lab. corso E
CAMPANIA	CEIC8AQ008 - DD 1 - CAVOUR MARCIANISE VIA MATTARELLA 29, MARCIANISE CE 29853 - LABORATORIO DI INFORMATICA
EMILIA ROMAGNA	PRTD04000Q - "BODONI" Viale Piacenza 14, PARMA PR 31168 -

	Laboratorio Informatica di Base
LOMBARDIA	COIS003007 - A. SANT'ELIA VIA SESIA, 1, CANTU' CO 31502 - Laboratorio informatico2

Quelle citate a titolo esemplificativo, sono solo alcune delle aule in cui è stato consentito ai candidati di utilizzare la carta e la penna, palesandosi, di fatto, la confusione che l'errata interpretazione della disposizione citata ha generato nei commissari.

Tali elementi, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell'eccesso di potere che l'Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.

In relazione al tema dell'eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che *«la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti»*, e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che *«di disparità di trattamento ci si po' lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe»*. Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio – Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

Ad ulteriore conferma dell'illogicità del divieto opposto in sede concorsuale agli odierni ricorrenti, giova ricordare che neppure l'O.M. n. 187 del 21.06.2021, contenente il protocollo Covid-19 per svolgere in sicurezza il concorso ordinario, contiene una norma che vieta ai candidati di utilizzare carta e penna in sede concorsuale, pertanto, la presenza di una prova *computer based*, di per sè, non esclude automaticamente la possibilità di effettuare dei calcoli su un supporto fornito ai candidati dalla stessa commissione.

In altre sedi, inoltre, come riportato su alcuni giornali che si versano in atti, ai candidati, pur non essendo stato fornito un foglio di carta per svolgere la prova, è stato concesso di utilizzare come supporto alternativo la propria mano o il banco.

Tutto quanto esposto ha generato una evidente disparità di trattamento negli odierni ricorrenti i quali sono stati vittime di un'illegittima, nonché illogica, interpretazione di una norma, l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, che ha una finalità specifica e ben diversa da quella frutto dell'interpretazione dei commissari e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

- 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Oltre a quanto dedotto precedentemente, giova evidenziare che, per un altro concorso docenti affine, relativo cioè a materie scientifiche come quello in esame, è stata esplicitamente prevista la possibilità per i candidati di utilizzare carta e penna per svolgere gli esercizi della prova.

Ed infatti, il bando del **concorso ordinario docenti delle materie STEM**, contenuto nel D.D. n. 826 dell'11.06.2021 - previsto per le classi di concorso A020, A026, A027, A028, A041 - all'art. 4 comma 9, ha esplicitamente previsto che «**Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione**».

Pertanto, nel concorso ordinario svoltosi lo scorso anno e rivolto alle sole materie scientifiche STEM (fisica, matematica, matematica e fisica, matematica e scienze, scienze e tecnologie informatiche) - certamente affini a quella dell'A047 - è stato esplicitamente consentito ai candidati l'utilizzo della carta e della penna per risolvere i quesiti sottoposti.

La citata norma del bando STEM prevedeva esplicitamente la possibilità per i candidati di ricevere dalla Commissione d'aula i fogli necessari per effettuare i calcoli necessari, ciò in quanto, data la specificità della tipologia concorsuale, l'Amministrazione resistente era perfettamente consapevole dell'impossibilità di risolvere a mente quesiti come quelli attinenti alle materie del concorso.

Tale specificazione, invece, non è avvenuta per il concorso ordinario ex Decreto Dipartimentale n. 499/2020, giacché rivolto a classi di concorso di diverso ambito didattico, e le norme che vietavano ai candidati di introdurre carta da scrivere nell'aula sono state erroneamente interpretate come un generale divieto di utilizzo della stessa, anche se fornita dalla commissione.

Emblematico in tal senso, è un oggettivo raffronto tra i risultati delle prove scritte dei due concorsi citati. Riprendendo l'esempio della regione Lombardia, infatti, è possibile verificare che, se per la classe di concorso 'A026 – Matematica' (Concorso STEM 2021) - in cui è stato consentito l'utilizzo della carta e della penna - i candidati ammessi alla prova orale sono stati 118 a fronte dei 1043 candidati che hanno partecipato alla prova scritta, per il concorso A047 (Concorso ordinario 2022), come detto, hanno avuto accesso alla prova orale solo 7 candidati su 1190.

Ciò significa che, mentre nel concorso A026 del 2021, con l'utilizzo dei fogli e della penna la percentuale degli ammessi alla prova orale è stata dell'11.31%, nel concorso a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti la percentuale è stata solo dello 0.59%.

Il tutto è comparabile dallo schema che si riporta di seguito e dai dati che si versano in atti:

	Candidati prova scritta	Candidati prova orale	Percentuale candidati bocciati alla prova scritta
A026 Concorso 2021 - Lombardia	1043	118	88.69%
A047 Concorso 2022 - Lombardia	1190	7	99.41%

Le prove scritte di entrambi i concorsi prevedevano un test composto da 50 quesiti di cui 40 attinenti alle materie della classe di concorso, pertanto, i dati riportati sono certamente un ottimo metro di paragone idoneo a fotografare la lesiva circostanza in cui si sono ritrovati gli odierni ricorrenti quando non è stato permesso loro di svolgere gli esercizi su un foglio di carta. Un'Amministrazione che, nello svolgimento di una prova di reclutamento del personale scolastico, impone ai candidati di non utilizzare carta e penna per fare calcoli ed effettuare costruzioni geometriche, generando una percentuale pressoché totale di bocciati, contravviene ai principi di imparzialità e buon andamento che dovrebbero sempre ispirare l'azione amministrativa.

I dati appena riportati, infatti, basterebbero già da soli ad evidenziare la disparità di trattamento subita dagli odierni ricorrenti, nonché la lesione della propria sfera giuridica che, dopo mesi di studi e di impegno, hanno pregiudicato l'interesse degli stessi a partecipare ad una procedura concorsuale che permettesse loro di dimostrare concretamente la propria preparazione.

Insomma, l'errata interpretazione delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento della prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento dei docenti, ha generato come effetto quello di non permettere agli stessi Uffici Scolastici Regionali - come nel citato caso della Lombardia - di far accedere alla prova concorsuale successiva un numero di candidati almeno pari al numero di posti messi a concorso. Tale errata ed illogica interpretazione, conseguentemente, ha generato un doppio *vulnus*: quello dei ricorrenti che non hanno potuto svolgere la prova con i supporti necessari (foglio di carta) e nelle migliori condizioni psicologiche, e quello della stessa Amministrazione scolastica che ha bandito un concorso rischiando, per una propria stessa illogica ed illegittima decisione, di non coprire il vuoto d'organico presente.

Pretendere dai ricorrenti la risoluzione di una prova scritta - che imponeva lo studio di funzioni, limiti, matrici, integrali, calcoli di probabilità e costruzioni geometriche - semplicemente svolgendo tali esercizi in mente ha posto i ricorrenti nella posizione di non poter raggiungere almeno la soglia minima di 70/100 che avrebbe permesso loro di accedere alla prova orale.

E' da tale prospettiva che va letto l'altissimo numero di bocciati alla prova scritta del concorso *de quo*, atteso che una prova concorsuale, per definizione, ha l'obiettivo di selezionare i migliori.

DOMANDA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede, qualora il Collegio lo ritenga necessario, di disporre l'acquisizione dei verbali d'aula delle seguenti sedi concorsuali della prova scritta della classe di concorso A047, in cui è stato concesso di utilizzare carta e penna per effettuare i calcoli richiesti:

REGIONE	SEDE CONCURSUALE
LOMBARDIA	COIS00100G - MENAGGIO Via Malagrida P. Gabriele n. 3, MENAGGIO CO 31496 - Laboratorio informatica 4
EMILIA ROMAGNA	PRTF010006 - "LEONARDO DA VINCI" Via Toscana, 10, PARMA PR 31169 - Laboratorio Informatica
EMILIA ROMAGNA	RAIS003007 - POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO Via Lumagni, 26, LUGO RA 28514 - INFO3

VENETO	VIPC04000X - LC "G.B. BROCCHI" Via Beata Giovanna, 67, BASSANO DEL GRAPPA VI 32312 - Laboratorio informatica 2
VENETO	VEIS02800Q - I.I.S. "8 MARZO-LORENZ" Via Matteotti, 42A/3, MIRANO VE 34187 - CED2
TOSCANA	SITF020002 - TITO SARROCCHI Via Pisacane 3, SIENA SI 33595 - 179 laboratorio informatico
LOMBARDIA	SOIS01300L - IS SARACENO - ROMEGIALLI via per San Marco,3, MORBEGNO SO 35534 - Info12
CAMPANIA	SAIS03400P - " BESTA - GLORIOSI" Via G.Gonzaga, BATTIPAGLIA SA 28478 - Laboratorio Tecnologico
VENETO	PDTD04000D - ITE GIACINTO GIRARDI -CITTADELLA Via Kennedy, 29, CITTADELLA PD 33894 - Laboratorio Informatica di Base
EMILIA ROMAGNA	REIC855006 - MATTEO MARIA BOIARDO Via Corti, 39, SCANDIANO RE 28354 - Laboratorio informatica
CAMPANIA	SAIS044009 - MARGHERITA HACK via trinità, 27, BARONISSI SA 29917 - lab. corso E
CAMPANIA	CEIC8AQ008 - DD 1 - CAVOUR MARCIANISE VIA MATTARELLA 29, MARCIANISE CE 29853 - LABORATORIO DI INFORMATICA
EMILIA ROMAGNA	PRTD04000Q - "BODONI" Viale Piacenza 14, PARMA PR 31168 - Laboratorio Informatica di Base
LOMBARDIA	COIS003007 - A. SANT'ELIA VIA SESIA, 1, CANTU' CO 31502 - Laboratorio informatico2

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Si consideri, pertanto, che a causa della mancata concessione dell'invocata tutela cautelare, i ricorrenti non potrebbero partecipare alla prova orale del concorso *de quo*.

Giova rappresentare, peraltro, che le prove orali sono in via di imminente svolgimento.

È evidente, inoltre, come i ricorrenti stiano subendo la frustrazione delle proprie legittime ambizioni di ottenere l'immissione in ruolo per la propria classe di concorso, a causa delle illegittime scelte operate dall'Amministrazione resistente nel corso della prova scritta del 07.04.2022.

Si chiede, dunque, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate, o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE

INAUDITA ALTERA PARTE

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che i ricorrenti vedrebbero preclusa la possibilità di accedere alla prova orale che li porterebbe ad ottenere l'agognata immissione in ruolo o l'abilitazione per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con decreto presidenziale inaudita altera parte l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate, o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

SUI POTENZIALI CONTROINTERESSATI

Ad avviso di questa difesa, allo stato, non ci sarebbero controinteressati, atteso che, il concorso *de quo*, è ancora in una fase endoprocedimentale.

A ciò si aggiunga che, l'elenco dei candidati ammessi all'orale è redatto in mero ordine alfabetico e non di punteggio ottenuto alla prova scritta.

Ad ogni buon conto, per eccesso di zelo e solo per scrupolo difensivo, parte ricorrente, tramite il patrocinio dello scrivente, ha inoltrato agli UU.SS.RR istanza di accesso agli atti, chiedendo i nominativi e l'indirizzo di residenza di due candidati ammessi alla prova orale.

Tuttavia, l'Amministrazione resistente non ha dato riscontro a tale istanza.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore dei ricorrenti.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta procura in calce al presente atto.”

..*.*.*

“Avv.Pasquale Marotta

Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori

Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 6460/2022 - Sezione Terza bis

per i sigg.ri. Bizzarro Cinzia nata a Caserta il 08/12/1985 e residente in Caserta alla via F. De Sanctis, 6, C.F. BZZCNZ85T48B963J; **Mannetta Ottorino** nato ad Avellino il 08/06/1983 e residente in Gesualdo (AV) alla via Tonino Mannetta n. 39, C.F. MNNTRN83H08A509B; **Coppola Chiara** nata a Napoli il 12/01/1995 e residente in Caserta alla via Iannelli, 33, C.F. CPPCHR95A52F839O; **Scippo Gelsomina** Nata il 23/01/1980 a Pompei (NA), residente alla via Aldo Moro n.14 in Cinisello Balsamo (MI) , C.F. SCPGSM80A63G813J; **D'Intini Gloria** nata a roma il 10/12/1976 e redidente in Milano alla via Perugino, N. 22, C.F. NTGLR76T50H501U; **Melillo Valentina** nata a Lecco il 08/01/1986 e residente in Galbiate (LC) alla via Antonio Gramsci, n. 6, C.F. MLLVNT86A48E507U; **Galimberti Davide Alessandro** nato a Desio (MI) il 18/12/1982 e residente in Verano Brianza alla via Cesare Battisti, 20, C.F. GLMDDL82T18D286V; **Lanteri Angela** nata a Voghera (PV) il 26/10/1969 ed ivi residente alla via Ricotti Ercole n. 2, C.F. LNTNGL69R66M109A; **Montella Roberto** nato a Benevento il 25/01/1985 e residente in Milano alla via Vallisneri, 2 C.F. MNTRRT85A25A783F; **Giglio Emilia Guida** nata a Catanzaro il 22/07/1973 e residente in Bologna alla via San Donato, n. 57, C.F. GGLMGD73L62C352F; **Parlato Salvatore** nato a Vico Equense (NA) il 26/04/1981 e residente in Modena alla via Mar Ligure, n.102, C.F. PRLSVT81D26L845G; **Ridolfo Marilina** nata a Nicosia (EN) il 14/08/1984 e residente in Forlì (FC) alla via Resch Alberto n. 10, C.F. RDLMLN84M54F892H; **Temporin Filippo** nato a Rovigo il 25/06/1990 e residente in Treviso alla via Manin, n.16, C.F. TMPFPP90H25H620A; **Borceto Alice** nata a Genova il 25/02/1983 ed ivi residente alla via Pianeletti n. 23, C.F. BRCLCA83B65D969A; **Bernini Alba** nata a Genova il 07/03/1992 e residente in Levanto (SP) alla via Sella Mereti, 5/A, C.F. BRNLBA92C47D969S; **Pignato Alberto** nato a Torino il 17/07/1988 ed ivi residente alla via Guido Reni, n. 117, C.F. PGNLRT88L17L219Y; **Gatti Silvio**, nato a Napoli il 10/10/1988 e residente in Striano (NA) alla via Sarno, 180, C.F. GTTSLV88R10F839U; **Bellucci Gianna** nata il 22/01/1985 a Piombino (LI) e residente in Firenze alla via di San Paolino, n. 11, C.F. BLLGNN85A62G687G; **Pilia Simone** nato il 25/10/1989 a Firenze ed ivi residente in via Ragazzi del'99, n. 63, C.F. PLISMN89R25D612B; rapp.ti e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domiciliario presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia.

Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec:
pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

- **Ricorrenti**

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- il **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione**, in persona del Direttore Generale p.t.;

nonché contro

- 15) relativamente ai ricorrenti Bizzarro Cinzia, Mannetta Ottorino e Coppola Chiara, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 16) relativamente ai ricorrenti Scippo Gelsomina; D'Intini Gloria; Melillo Valentina; Galimberti Davide Alessandro; Lanteri Angela; Montella Roberto, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 17) relativamente ai ricorrenti Giglio Emilia Guida; Parlato Salvatore; Ridolfo Marilina, contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 18) relativamente ai ricorrenti Giglio Emilia Guida; Parlato Salvatore; Ridolfo Marilina, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Emilia Romagna;
- 19) relativamente al ricorrente Temporin Filippo, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 20) relativamente ai ricorrenti Borceto Alice; Bernini Alba, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.
- 21) relativamente ai ricorrenti Borceto Alice; Bernini Alba, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Liguria;
- 22) relativamente ai ricorrenti Pignato Alberto; Gatti Silvio, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 23) relativamente ai ricorrenti Bellucci Gianna; Pilia Simone, contro: Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- 24) relativamente ai ricorrenti Bellucci Gianna; Pilia Simone, contro: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t., quale Ufficio Scolastico incaricato ai sensi dell'Allegato 2 del D.D. 499/2020 della gestione delle procedure concorsuali per la Regione Toscana.

nonché contro

- **relativamente ai ricorrenti Bizzarro Cinzia, Mannetta Ottorino e Coppola Chiara, contro la Commissione giudicatrice per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale**

docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente ai ricorrenti Scippo Gelsomina; D’Intini Gloria; Melillo Valentina; Galimberti Davide Alessandro; Lanteri Angela; Montella Roberto, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Lombardia, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente ai ricorrenti Giglio Emilia Guida; Parlato Salvatore; Ridolfo Marilina, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Emilia Romagna, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente al ricorrente Temporin Filippo, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Veneto, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente ai ricorrenti Borceto Alice; Bernini Alba, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Liguria, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente ai ricorrenti Pignato Alberto; Gatti Silvio, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Piemonte, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

- **relativamente ai ricorrenti Bellucci Gianna; Pilia Simone, contro: la Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Toscana, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate;**

nonché contro

le singole commissioni d’esame in cui i ricorrenti hanno sostenuto la prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 - Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate, così come di seguito indicate:

RICORRENTE	USR	SEDE CONCORSUALE
Bizzarro Cinzia	Campania	Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 Castello - Piedimonte Matese (CE)

Coppola Chiara	Campania	Istituto Tecnico Industriale A.Volta - Aversa (CE)
Ottorino Manetta	Campania	Istituto Istruzione Superiore Galileo Galilei – Salerno (SA)
Parlato Salvatore	Emilia Romagna	I.P. “Persolino-Strocchi” – Faenza (RA)
Calestano Maria Consuelo	Emilia Romagna	Istituto Tecnico Tecnologico "C. Rondani" - Parma
Ridolfo Marilina	Emilia Romagna	Istituto Tecnico Commerciale G.Ginanni - Ravenna
Giglio Emilia Guida	Emilia Romagna	ITIS Leonardo da Vinci - Parma
Borceto Alice	Liguria	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Bernini Alba	Liguria	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Montella Roberto	Lombardia	IIS Enzo A. Ferrari – Monza (MB)
Galimberti Davide Alessandro	Lombardia	I.I.S. Badoni – Lecco (LC)
Lanteri Angela	Lombardia	Liceo Classico e Linguistico Statale 'Manzoni' – Lecco (LC)
Melillo Valentina	Lombardia	Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci – Carate Brianza (MB)
D’Intini Gloria	Lombardia	Istituto di Istruzione Superiore Statale · Vittorio Bachelet – Oggiono (LC)
Scippo Gelsomina	Lombardia	Istituto "G. Maggolini" - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Parabiago (MI)
Pignato Alberto	Piemonte	Istituto d'Istruzione Superiore Marconi- Galletti-Einaudi – Domodossola (VB)
Gatti Silvio	Piemonte	IISS Baldessano-Roccati – Carmagnola (TO)
Bellucci Gianna	Toscana	ISIS Giorgio Vasari – Figline e Incisa Valdarno (FI)
Pilia Simone	Toscana	IIS Amedeo Avogadro - Abbadia San Salvatore (SI)
Temporin Filippo	Veneto	IIS Mario Rigoni Stern – Asiago (VI)

- **Resistenti**

nonché contro

- **Per la graduatoria della regione Piemonte: Galeasso Elena**, via Consolata n.3, Torino, 10122;
- **Per la graduatoria della regione Campania: Zanfrandino Andrea**, via I Traversa Cimitero n. 2/A; 80021 – Afragola (NA);
- **Per la graduatoria della regione Emilia Romagna: Ansaloni Nicola**, via Rocca n. 39/A, Ferrara, 44124;
- **Per la graduatoria della regione Toscana: Rafanelli Davide**, via Vecchia Fiorentina II° trav n. 158, Quarrata (PT), 51039;
- **Per la graduatoria della regione Liguria: Caliman Tiziana**, via Bari n. 37/1, Genova, 16127;

- **Controinteressati -**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti:

- c) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 29262 del 20.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania;
- d) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1327 del 13.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Emilia Romagna;
- e) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1329 del 15.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Liguria;
- f) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1330 del 13.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Lombardia;
- g) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 617 del 15.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Toscana;
- h) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, prot. n. 10484 del 08.07.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Piemonte;
- i) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, prot. n. 2042 del 09.06.2022, pubblicata in data 10.06.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Veneto;

in subordine, per l'annullamento, previa sospensione

- i) del Decreto Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, così come modificato ed integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal

- decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 e dal Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022, quale bando del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha specificato alle Commissioni d'esame le modalità con cui poter fornire ai candidati carta e penna, per consentire a questi ultimi di poter effettuare i calcoli necessari alla risoluzione dei quesiti posti nella prova scritta della classe di concorso A047;
- j) delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, redatte dalla Commissione nazionale di esperti, ex art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022 (Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499) nella parte in cui non è stata prevista, per la prova scritta della classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate', la possibilità di fornire ai candidati carta e penna necessari per la soluzione dei quesiti proposti;
 - k) dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, nella parte in cui è stato interpretato, in sede concorsuale, come divieto di fornire, oltre che di introdurre, carta e penna ai candidati per lo svolgimento degli esercizi contenuti nei quesiti della prova scritta del concorso ordinario;
 - l) della nota dell'USR per la Toscana del 07.04.2022, inoltrata a mezzo pec a tutte le sedi d'esame della prova scritta della classe di concorso A047, nonché delle note di egual tenore eventualmente emesse anche dagli altri Uffici Scolastici Regionali, nella parte in cui è stato specificato alle Commissioni d'esame il divieto di utilizzo di carta e penna in favore dei candidati ai sensi dell'art. 3 co. 7 del D.D n. 23/2022;
 - m) del provvedimento, ignoto data e numero, del Ministero dell'Istruzione con cui è stato imposto agli Uffici Scolastici Regionali il divieto di non fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
 - n) dei provvedimenti, ignoti data e numero, dei singoli Uffici Scolastici Regionali con cui è stato imposto alle singole Commissioni d'aula il divieto di non fornire, in sede concorsuale, carta da scrivere vidimata ai candidati della prova scritta per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
 - o) ova occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
 - p) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di essere convocati dall'Amministrazione scolastica alla prova orale suppletiva del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate'

o, in subordine per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti alla ripetizione della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso ‘A047 - Scienze matematiche applicate’, tramite l’indizione di una prova suppletiva dello stesso,

nonché, in ulteriore subordine, per
l’annullamento dell’intera procedura *de qua* per i motivi appresso specificati.

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti in possesso dei titoli d’accesso per l’insegnamento relativo alla classe di concorso ‘A047 - Scienze matematiche applicate’ e, conseguentemente, hanno partecipato al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, poi successivamente modificato ed integrato dal D.D. n. 649/2020, dal D.D. n. 749/2020 e dal D.D. n.23/2022.

I ricorrenti, avendo inoltrato ciascuno la propria domanda di partecipazione all’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento, sono stati convocati per il giorno 07.04.2022 per espletare la prova scritta del concorso *de quo* presso le diverse sedi concorsuali, segnatamente:

RICORRENTE	SEDE CONCURSUALE
Bizzarro Cinzia	Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 Castello - Piedimonte Matese (CE)
Coppola Chiara	Istituto Tecnico Industriale A.Volta - Aversa (CE)
Ottorino Manetta	Istituto Istruzione Superiore Galileo Galilei – Salerno (SA)
Brunetti Emilio	I.I.S. Petrucci Ferraris Maresca – Catanzaro (CZ)
Parlato Salvatore	I.P. “Persolino-Strocchi” – Faenza (RA)
Calestano Maria Consuelo	Istituto Tecnico Tecnologico "C. Rondani" - Parma
Ridolfo Marilina	Istituto Tecnico Commerciale G.Ginanni - Ravenna
Giglio Emilia Guida	ITIS Leonardo da Vinci - Parma
Borceto Alice	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Bernini Alba	Istituto di Istruzione Superiore “Natta – Deambrosis” - Sestri Levante (GE)
Montella Roberto	IIS Enzo A. Ferrari – Monza (MB)
Galimberti Davide Alessandro	I.I.S. Badoni – Lecco (LC)
Lanteri Angela	Liceo Classico e Linguistico Statale 'Manzoni' – Lecco (LC)
Melillo Valentina	Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci – Carate Brianza (MB)

D'Intini Gloria	Istituto di Istruzione Superiore Statale · Vittorio Bachelet – Oggiono (LC)
Scippo Gelsomina	Istituto "G. Maggiolini" - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Parabiago (MI)
Pignato Alberto	Istituto d'Istruzione Superiore Marconi-Galletti-Einaudi – Domodossola (VB)
Gatti Silvio	IISS Baldessano-Roccati – Carmagnola (TO)
Signore Pierpaolo	Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Don Tonino Bello" – Tricase (LE)
Bellucci Gianna	ISIS Giorgio Vasari – Figline e Incisa Valdarno (FI)
Pilia Simone	IIS Amedeo Avogadro - Abbadia San Salvatore (SI)
Temporin Filippo	IIS Mario Rigoni Stern – Asiago (VI)

Orbene, giunti presso le rispettive sedi concorsuali, ai candidati, nonostante le richieste rivolte alle Commissioni d'esame presenti, non è stato consentito da queste ultime di utilizzare carta e penna per risolvere gli esercizi oggetto dei quesiti proposti.

I candidati, dunque, hanno dovuto affrontare una prova scritta composta per l'80% da quesiti di cui era difficile, se non impossibile, fornire una risposta senza operare dei calcoli su un supporto materiale come quello rappresentato dalla carta.

Peraltro, il rifiuto delle Commissioni d'esame di fornire ai candidati carta e penna per le operazioni di calcolo, è stato il frutto di una palese errata ed ingiustificata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale vieta ai candidati di «*introdurre nella sede di esame carta da scrivere*». Tale disposizione, invece, è stata interpretata anche come un generale divieto da parte delle Commissioni d'esame, su indicazione degli Uffici Scolastici Regionali, di fornire ai candidati fogli di carta vidimati dalla stessa Commissione, su cui effettuare i calcoli.

Inoltre, non tutte le Commissioni hanno vietato agli aspiranti docenti l'utilizzo di carta e penna, essendo numerose le notizie pervenute relative alle aule d'esame in cui è stato concesso tale utilizzo e che ha creato una evidente disparità di trattamento tra i candidati del concorso.

Conseguentemente, gli odierni ricorrenti, in preda al nervosismo ed allo stress per la difficoltà della situazione in cui sono stati posti dopo mesi di studio, non hanno raggiunto la soglia minima di 70/100 necessaria per accedere alla fase successiva, e cioè la prova orale.

Con ricorso contrassegnato con R.G. n. 6460/2022, depositato dinanzi alla Sezione Terza *bis*, gli odierni ricorrenti hanno impugnato la mancata ammissione alla prova orale del concorso *de quo*.

Nel frattempo, le procedure concorsuali su base regionale si sono esaurite con la pubblicazione delle graduatorie finali di merito, fatta eccezione per le regioni Puglia e Calabria, dove, non essendovi candidati che hanno superato la prova orale, non vi è stata la pubblicazione di una graduatoria finale di merito.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

- 3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE O.M. N. 187 DEL 21.06.2021; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D. n. 23/2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

Gli odierni ricorrenti, come ricordato in epigrafe, hanno partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A047 - Scienze matematiche applicate'.

I ricorrenti, recatisi presso le sedi concorsuali di convocazione, hanno sostenuto la prova scritta in data 07.04.2022 e, data la tipologia specifica della prova da affrontare, hanno richiesto ai commissari presenti di poter ricevere dei fogli di carta vidimati su cui poter effettuare i calcoli necessari alla risposta dei quesiti posti.

La prova scritta della classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', infatti, era composta da 50 quesiti, di cui ben 40 quesiti (pari all'80% dell'intera prova) vertenti sui seguenti programmi: Algebra e geometria, Funzioni, Probabilità e statistica, matematica ed economia. Si tratta, a ben vedere, di argomenti che, tradizionalmente, non si prestano a semplici nozioni da assimilare per poter rispondere al quesito, come nel caso, ad esempio, di una nozione di storia o geografia. Nel caso delle materie citate, invece, non è possibile svolgere gli esercizi senza effettuare dei calcoli o delle costruzioni geometriche su supporti come un foglio di carta, et similia.

Le varie Commissioni d'esame hanno respinto la richiesta formulata dai candidati, costringendoli, di fatto ad affrontare la prova scritta del concorso *de quo*, senza poter svolgere gli esercizi necessari a risolvere i quesiti proposti su un valido supporto come un foglio di carta.

Orbene, oltre ai dati già citati nel ricorso originario contrassegnato da R.G. n. 6460/2022, che evidenziavano in maniera oggettiva e statistica le ripercussioni che il mancato utilizzo di carta e penna durante la prova scritta aveva avuto sul numero di candidati ammessi alla prova orale (media bocciati: 98%), giova sottolineare che, tali effetti negativi si sono poi riversati anche sulle graduatorie finali di merito del concorso *de quo*.

Ed infatti, dei 115 posti messi a disposizione dall'Amministrazione scolastica nelle regioni in cui gli odierni candidati hanno partecipato alla prova, solo 15 posti sono stati attribuiti con le graduatorie finali di merito, come descritto nella tabella riportata di seguito:

<u>Regione</u>	<u>Posti messi a concorso</u>	<u>Vincitori finali</u>
Calabria	2	0
Campania	3	1
Emilia Romagna	12	1
Liguria	4	1
Lombardia	33	4

Piemonte	19	1
Puglia	3	0
Toscana	11	5
Veneto	28	2

In definitiva, la decisione delle singole Commissioni d'esame, dettate dall'errata interpretazione dell'art. 3, comma 7, del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 e dalle comunicazioni, scritte o verbali, fornite anche il giorno della prova dall'Amministrazione scolastica, di non consentire l'utilizzo di carta e penna durante la prova scritta del concorso ordinario, ha generato un evidente *vulnus* alla stessa Amministrazione.

Infatti, la procedura concorsuale ha **attribuito solo il 13.04% dei posti messi a concorso**, un evidente nocumento all'organico scolastico, previsto e finanziato, che sarebbe dovuto entrare in servizio pochi giorni fa, e frutto di una decisione incomprensibile verificatasi a monte, e cioè quella di non consentire ai candidati di utilizzare carta e penna durante una prova scritta tecnicamente molto complessa; se fosse stato consentito l'utilizzo di carta e penna, i candidati avrebbero avuto una possibilità concreta di raggiungere quantomeno la soglia minima di 70/100 per accedere alla prova orale e l'Amministrazione scolastica avrebbe avuto più candidati da esaminare con maggiori *chance* di coprire l'organico previsto. Così non è stato.

Invero, il rifiuto espresso da parte di alcune Commissioni d'esame alla richiesta dei candidati di poter utilizzare carta e penna per l'espletamento della prova scritta è stato documentato da codesta difesa con i verbali oggetto di richiesta di accesso agli atti e depositati in giudizio in data 27.07.2022. In particolare, si evidenzia che nel verbale d'aula dell'I.I.S. "C. Rondani" di Parma, il Presidente di Commissione ha esplicitamente negato l'utilizzo di carta e penna ai candidati dopo essersi confrontato telefonicamente – il giorno stesso della prova – con il dirigente dell'Ambito Territoriale di Parma; tale scelta è stata motivata dal Presidente di Commissione data la contrarietà della richiesta avanzata dai candidati alla nota del Ministero dell'Istruzione n. 1028 del 09.03.2022 che "*destina i fogli solo alla Commissione*".

È evidente che la motivazione addotta da tale Commissione, che esemplifica al meglio la confusione che il giorno della prova si è generato nelle aule d'esame, non può essere legittima, come è evidente che nulla vietava alla Commissione di fornire ai candidati dei fogli vidimati su cui riportare le operazioni di calcolo e di costruzione geometriche richieste dagli esercizi.

Di tutt'altro avviso, invece, sono state altre Commissioni d'esame. A titolo esemplificativo si cita il verbale – anch'esso depositato in giudizio in data 27/07/2022 – dell'Istituto Superiore Sant'Elia di Cantù, dal quale si evince che «sono stati consegnati a ciascun candidato all'inizio della prova, un foglio di carta timbrato e firmato da un componente del comitato di vigilanza e una penna».

Dall'esempio riportato, emergono due ordini di considerazioni.

Innanzitutto vi è la conferma che in almeno un'aula d'esame – ma i documenti depositati già in occasione del ricorso originario dimostrano che vi sono stati diversi episodi identici – vi è stata disparità di trattamento tra i candidati, e già tale elemento renderebbe illegittima la procedura concorsuale giacchè in situazioni identiche sono state adottate dall'Amministrazione – in modo del

tutto arbitrario e confusionario – due azioni completamente opposte: una che favoriva alcuni candidati, altra che, invece, li sfavoriva.

In secondo luogo, la Commissione citata a titolo esemplificativo ha dimostrato quale avrebbe dovuto essere la soluzione concreta al problema e che, in particolare, non vi era alcun divieto di fornire carta e penna ai candidati, ma solo un generico divieto di “introdurre” carta ed appunti in sede d’esame, norma che viene applicata in ogni concorso pubblico. La Commissione, infatti, ha adottato la soluzione più ovvia ed efficiente, cioè fornire ai candidati dei fogli vidimati per eseguire dei calcoli matematici, ciò rende certamente illegittimo il diniego opposto dalle altre Commissioni d’esame agli odierni ricorrenti.

In alcuni casi, addirittura, la Commissione d’esame, sorti numerosi dubbi su tale aspetto, ha ritenuto necessario contattare l’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento per dei chiarimenti, per chiarire cioè se fosse possibile o meno fornire fogli di carta ai candidati per permettere loro di svolgere gli esercizi.

Ciò è certamente successo, ad esempio, in Toscana dove l’USR *«a seguito di quesiti pervenuti»* ha ritenuto necessario inviare, via pec, alle ore 09:34 del 07.04.2022 (giorno della prova) una comunicazione a tutte le Commissioni per chiarire il divieto.

Invero, la Direzione Generale dell’USR Toscana, con la predetta comunicazione, non ha fatto altro che richiamare l’art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, il quale, nel precisare le procedure operative della prova, **non vieta in alcun modo l’utilizzo di carta e penna durante l’espletamento della prova scritta, ma si limita a vietare, invece, come avviene in ogni altra procedura concorsuale, l’introduzione da parte dei candidati di alcuni oggetti da cui potrebbero trarre vantaggio, come ad esempio, «carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati».**

La *ratio* della norma richiamata dall’USR Toscana per giustificare il divieto di utilizzo della “carta da scrivere”, pertanto, mirava unicamente ad evitare che il candidato, introducendo dei propri fogli, magari con appunti celati, possa trarre un indebito vantaggio rispetto agli altri candidati. Tale finalità, ovviamente, mira a garantire la parità di condizioni in sede concorsuali tra tutti i candidati.

Non è un caso, infatti, che qualora in qualsiasi procedura concorsuale una prova scritta richieda di elaborare un testo o di effettuare calcoli *et similia*, la Commissione debba fornire ai candidati dei fogli vidimati, al fine di certificarne l’inidoneità a trarne un indebito vantaggio.

Orbene, non è dato sapere come l’art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, richiamato nella nota dell’USR Toscana, e da tutte le altre commissioni d’esame dove hanno svolto la prova i ricorrenti, vietasse in sede d’esame di ricevere dei fogli vidimati dalla stessa Commissione d’aula per effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche necessarie per sostenere la prova *de qua*.

Con il proprio diniego, l’Amministrazione resistente ha posto in essere un palese eccesso di potere, non essendole stato riconosciuto dalle norme citate, il potere di non fornire in sede concorsuale ai candidati dei fogli vidimati.

L'assenza di un supporto materiale su cui effettuare calcoli e costruzioni geometriche, ha generato nei candidati, che di certo non potevano immaginare che non sarebbero stati forniti fogli vidimati (neppure dalla lettura delle predette norme che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso) irritazione e stress che hanno compromesso l'intera prova e non hanno consentito loro di raggiungere la soglia di 70/100 necessaria per accedere alla prova orale. Un pregiudizio che ha colpito migliaia di candidati date le percentuali, pressoché totali, di docenti bocciati ad una prova vertente su quesiti della propria classe di concorso.

Tutti gli odierni ricorrenti, inoltre, trovatisi nella citata situazione, hanno chiesto ai commissari di poter verbalizzare tale circostanza. Solo alcuni, però, sono riusciti a superare l'iniziale rifiuto delle commissioni, ed hanno potuto far verbalizzare la mancata volontà dei commissari di fornire carta vidimata ai candidati. Tali verbali, già oggetto di un'istanza di accesso agli atti inoltrate alle rispettive amministrazioni di competenza, hanno riguardato le aule dove erano presenti i seguenti ricorrenti: Manetta (Campania), Coppola (Campania), Pignato (Piemonte), Bellucci (Toscana), Parlato (Emilia Romagna), Calestani (Emilia Romagna), Ridolfo (Emilia Romagna) e Giglio (Emilia Romagna).

Neppure il fatto che la prova fosse *computer based* e che anche per tutti gli altri turni delle altre classi di concorso fosse stato impedito di utilizzare carta e penna, appare una giustificazione sufficiente al diniego opposto dalle Commissioni d'esame agli odierni ricorrenti. Infatti, premesso che l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, norma citata nelle diverse aule a giustificazione del diniego opposto, non vietava alle stesse di fornire fogli vidimati, è evidente che paragonare la prova scritta della classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate' a quella di altre classi di concorso dei giorni precedenti come, ad esempio, 'A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado' e 'A019 – Filosofia e Storia' non giustifica il divieto di fornire un valido supporto per effettuare i calcoli. Notoriamente, infatti, per materie come italiano, storia, filosofia e geografia, non è richiesto di risolvere esercizi fondati su calcoli e ragionamento, occorre conoscere le nozioni ed individuare la risposta esatta tra quelle proposte.

Le commissioni che hanno fornito ai candidati dei fogli di carta su cui svolgere la propria prova, oltre che ispirate dal buon senso, hanno correttamente interpretato le disposizioni che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso.

Va però sottolineato, che la confusione generatasi in sede d'esame, e le diverse soluzioni al problema adottate dalle diverse commissioni, hanno generato una evidente disparità di trattamento tra i candidati. Infatti, ad alcuni candidati è stato concesso di poter effettuare i calcoli e le costruzioni geometriche con fogli forniti dalla stessa commissione.

Gli elementi citati, così come sarà precisato di seguito, sono indicativi dell'eccesso di potere che l'Amministrazione resistente ha posto nel proprio agire amministrativo. In particolare, nella fattispecie si configura il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art. 3 Cost.

In relazione al tema dell'eccesso di potere della Pubblica Amministrazione derivante da disparità di trattamento tra i candidati di una medesima procedura concorsuale, anche di recente, vi sono state numerose pronunce che ne hanno delineato i caratteri fondamentali.

In particolare, il TAR Lazio – Roma, con la Sentenza n. 10099 del 01.10.2021 ha chiarito che «*la disparità di trattamento può essere rilevata nel caso in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti*», e con la Sentenza n. 9851 del 20.09.2021 ha precisato che «*di disparità di trattamento ci si po' lamentare solo a fronte di posizioni identiche o quanto meno analoghe*». Tali interventi giurisprudenziali sono confermati in diverse decisioni assunte dai vari giudici amministrativi del nostro Paese (ex multis: TAR Lazio – Roma, Sent. n. 11173 del 02.11.2021; TAR Lombardia – Brescia, Sent. n. 903 del 02.11.2021; TAR Piemonte, Sent. n. 915 del 14.10.2021).

Ad ulteriore conferma dell'illogicità del divieto opposto in sede concorsuale agli odierni ricorrenti, giova ricordare che neppure l'O.M. n. 187 del 21.06.2021, contenente il protocollo Covid-19 per svolgere in sicurezza il concorso ordinario, contiene una norma che vieta ai candidati di utilizzare carta e penna in sede concorsuale, pertanto, la presenza di una prova *computer based*, di per sé, non esclude automaticamente la possibilità di effettuare dei calcoli su un supporto fornito ai candidati dalla stessa commissione.

Tutto quanto esposto ha generato una evidente disparità di trattamento negli odierni ricorrenti i quali sono stati vittime di un'illegittima, nonché illogica, interpretazione di una norma, l'art. 3 comma 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, che ha una finalità specifica e ben diversa da quella frutto dell'interpretazione dei commissari e degli Uffici Scolastici Regionali resistenti.

..*.*.*

Giova precisare che, nonostante le richieste di indirizzo di residenza di almeno un controinteressato, inoltrate a mezzo pec agli Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia e per il Veneto, per cui è stato effettuato anche un sollecito, ad oggi non è pervenuta a codesto difensore alcuna comunicazione in merito dalle Amministrazioni citate.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

È evidente, inoltre, come i ricorrenti stiano subendo la frustrazione delle proprie legittime ambizioni di ottenere l'immissione in ruolo per la propria classe di concorso, a causa delle illegittime scelte operate dall'Amministrazione resistente nel corso della prova scritta del 07.04.2022.

Si chiede, dunque, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali con la convocazione di una prova suppletiva del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate, o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA
DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE
INAUDITA ALTERA PARTE

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che i ricorrenti vedrebbero preclusa la possibilità che li porterebbe ad ottenere l'agognata immissione in ruolo o l'abilitazione per la classe di concorso 'A047 – Scienze matematiche applicate', appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con decreto presidenziale *inaudita altera parte* la convocazione di una prova orale suppletiva dei ricorrenti, relativa al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso A047 – Scienze matematiche applicate, o in subordine disporre l'indizione di una prova scritta suppletiva ammettendo i ricorrenti a tale prova o, in ulteriore subordine l'annullamento integrale della prova scritta del concorso.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore dei ricorrenti.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta procura in calce al presente atto.”

Avv. Pasquale Marotta